



c/o Comitato Regionale FIPAV Veneto
Casella Postale Aperta 2242172
Ufficio Postale PD 22 – 35135 Padova
Tel. 049.8658381 – Fax 049.8658380

Comunicato n. 13 del 10/12/2019

Ricorso dell'atleta BIASI SILVIA per lo scioglimento del vincolo dalla Società ENERGYM BREMAS ASD (Cod. Fipav 06.026.0243)

La Commissione Tesseramento, composta da:

Sig. Pietro Bianzale	(Presidente)
Avv. Andrea Canzian	(Componente)
Avv. Silvia Ruffato	(Componente)
Sig.ra Linda Fulciniti	(Segretaria)

Letto il ricorso prodotto dall'Atleta BIASI SILVIA, esaminata la documentazione allegata al medesimo,

PREMESSO CHE

- Con PEC del 10.10.2019 l'Atleta Biasi Silvia chiedeva, in via amichevole, alla Società Energym Bremas Asd il consenso allo scioglimento del vincolo sportivo.
- La società Energym Bremas Asd, con PEC del 22.10.2019, riscontrava negativamente tale richiesta.
- Con ricorso inoltrato a questa Commissione in data 2.11.2019, l'Atleta chiedeva lo scioglimento coattivo per giusta causa del vincolo sportivo, adducendo un'unica motivazione che si può riassumere nella *"mancanza di prove che dimostrino l'effettivo svolgimento di attività di Sitting Volley presso la società e quindi l'incapacità di garantire un'adeguata preparazione in vista dei futuri impegni con la Nazionale*. In tale ricorso non venivano riportati le ulteriori motivazioni indicate nell'istanza originaria inviata a mezzo PEC alla società in data 11.10.2019 e che – pertanto – si intendono rinunziate.



c/o Comitato Regionale FIPAV Veneto
Casella Postale Aperta 2242172
Ufficio Postale PD 22 – 35135 Padova
Tel. 049.8658381 – Fax 049.8658380

Comunicato n. 13 del 10/12/2019

- La Società Energy Bremas ASD si costituiva nel presente procedimento con memoria del 11.11.2019, in cui respingeva le pretese dell'Atleta ed in via subordinata chiedeva che, in caso di svincolo, fosse determinato un indennizzo ai sensi degli artt. 36 e ss RAT
- Nella riunione del 04.12.2019 risultavano presenti l'Atleta Silvia Biasi con proprio procuratore l'Avv. Martino Sforza, in sostituzione dell'Avv.to Sandro Moretti giusta delega in atti; e l'Avv. Riccardo Scarabel per il Sodalizio. Le parti si riportavano, rispettivamente, ai propri scritti difensivi e, altresì, formulavano ampie repliche orali alle deduzioni avverse.
- In via pregiudiziale l'Avv.to Sforza sollevava inoltre eccezione circa la legittimazione dell'Avv.to Scarabel a rappresentare il sodalizio in quanto la procura allo stesso rilasciata risultava essere stata sottoscritta dal vicepresidente Roberto Conti il quale, oltre a non rivestire la carica di presidente del Sodalizio, risultava a propria volta impossibilitato a rappresentare la società e sottoscriverne specifica procura vista la pendenza della sospensione inflitta al medesimo dal Tribunale Federale.
- Rimarcava infatti il difensore della ricorrente come - a suo dire - la sanzione avrebbe avuto decorrenza dalla data in cui si era svolta la riunione del Tribunale federale nei confronti del Conti (06.11.2019), pertanto in data antecedente al rilascio della procura sottoscritta al proprio difensore depositata in uno con la memoria difensiva della società di data 11.11.2019.
- L'Avv.to Sforza veniva da ciò autorizzato a depositare copia della deliberazione del disposto di cui al Tribunale Federale Fipav in cui si disponeva la sospensione del vicepresidente Conti.
- All'esito, la vertenza veniva trattenuta in decisione.



c/o Comitato Regionale FIPAV Veneto
Casella Postale Aperta 2242172
Ufficio Postale PD 22 – 35135 Padova
Tel. 049.8658381 – Fax 049.8658380

Comunicato n. 13 del 10/12/2019

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono.

In via preliminare vanno affrontate le eccezioni presentate dalle parti.

Circa l'eccezione sollevata dal procuratore della ricorrente in merito alla carenza di legittimazione del Vicepresidente, si rappresenta che Questa Commissione ha ritenuto valida la procura speciale rilasciata all'Avv.to Riccardo Scarabel da parte del Vicepresidente del Sodalizio, Signor Roberto Conti.

Va infatti considerato che, alla data dell'11.11.2019 (data di invio della memoria difensiva del sodalizio con allegata procura) la sanzione della sospensione inflitta dal Tribunale Federale non era ancora iniziata a decorrere.

Stabilisce infatti il Regolamento Giurisdizionale all'art. 112 c. 1. *“La sospensione comincia a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione della decisione”*. Dalla copia della delibera depositata dalla ricorrente in udienza si evince che tale delibera è stata adottata in data 14.11.2019 ed affissa all'albo il giorno 15.11.2019, pertanto con decorrenza 16.11.2019 – data pertanto successiva a quella di deposito della memoria difensiva della società con allegata procura sottoscritta dal Vicepresidente Roberto Conti.

Del pari risulta superata l'eccezione, proposta dal sodalizio di inammissibilità della propedeutica richiesta in via bonaria di nulla osta inviata dalla ricorrente alla società, in quanto effettuata a mezzo PEC priva però di sottoscrizione.

In punto Codesta Commissione ritiene di applicare i principi già più volte ribaditi dalla specifica normativa in materia, nonché dalla più recente giurisprudenza, ritenendo che la PEC offra, oltre, la piena prova dell'invio e del ricevimento della comunicazione, anche del suo contenuto (testo del messaggio che viene certificato dal Gestore della casella di posta elettronica certificata). Per cui il



c/o Comitato Regionale FIPAV Veneto
Casella Postale Aperta 2242172
Ufficio Postale PD 22 – 35135 Padova
Tel. 049.8658381 – Fax 049.8658380

Comunicato n. 13 del 10/12/2019

mittente, in eventuali contestazioni del destinatario, potrà fornire dimostrazione anche del contenuto del suo l'oggetto.

L'eccezione formulata dalla società (mancata firma digitale) avrebbe avuto ragione d'essere ove la richiesta fosse stata semplicemente allegata al messaggio originario, posto che in tal caso non si può dimostrare il testo di eventuali allegati, ma solo la loro presenza (salvo che questi siano stati firmati con la firma elettronica).

Nel caso di specie la richiesta è espressa nel contenuto medesimo del testo inviato dall'indirizzo di Posta Elettronica Certificata personale dell'atleta, all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata della sodalizio.

Bisogna entrare ora nel merito dell'unico motivo di ricorso: *"...l'effettivo svolgimento di attività di Sitting Volley presso la società e quindi l'incapacità di garantire un'adeguata preparazione in vista dei futuri impegni con la Nazionale"*.

In punto bisogna leggere con attenzione l'art 35 - 2 del R.A.T. che così dispone: *"Lo scioglimento del vincolo per giusta causa non è ammissibile per gli atleti che, nella stagione sportiva al cui termine si richiede, abbiano fatto parte di rappresentative nazionali, regionali e provinciali, a meno che l'associato vincolante abbia ceduto il titolo sportivo o abbia rinunciato all'iscrizione ad un campionato"*.

Nessun dubbio che l'atleta Silvia Biasi abbia fatto parte della rappresentativa nazionale di Sitting Volley, resta pertanto da considerare se *"... l'associato vincolante (...) abbia rinunciato all'iscrizione ad un campionato"*.

Come emerso nel corso dell'audizione, risulta che la società Energym Brema Asd **non abbia alcuna squadra partecipante al campionato di Sitting Volley**. Tale infatti non può essere considerata la "Cuore Brema" posto che la medesima non risulta partecipare ad alcun



c/o Comitato Regionale FIPAV Veneto
Casella Postale Aperta 2242172
Ufficio Postale PD 22 – 35135 Padova
Tel. 049.8658381 – Fax 049.8658380

Comunicato n. 13 del 10/12/2019

campionato Fipav, ma a competizioni e tornei promossi da Enti di promozione sportiva o da altre realtà non federali.

In questi anni infatti (quantomeno a far data dal tesseramento dell'atleta Biasi) la Energy Bremas **non ha mai avuto alcuna squadra iscritta al campionato federale di Sitting Volley.**

Si tratta ora di considerare se il verbo *rinunciare*, espressamente indicato all'art. 35 R.A.T. possa essere inteso in senso più ampio di mancata partecipazione in assoluto.

A parere di Codesta corte si ritiene di equiparare la rinuncia, alla mancanza *ab origine*.

Si ritiene infatti che compito precipuo di una società sportiva affiliata ad una federazione sia quello di consentire ai propri tesserati di far svolgere la più ampia possibilità di partecipazione alla vita sportiva federale.

Orbene - come è risultato pacificamente nel corso della procedura – il tesseramento dell'atleta Biasi è stato effettuato da Energy Bremas **senza mai consentirle di svolgere attività sportiva all'interno della Fipav.**

Pertanto il dato pacifico della mancanza di una squadra Fipav nel settore Sitting Volley da parte di Bremas per l'annata sportiva 2019-2020 viene equiparata da questa Commissione alla rinuncia intervenuta nel corrente anno, a prescindere da quanto accaduto negli anni precedenti.

Si ritiene infatti che il senso dell'ultima riga dell'art. 35 R.A.T. sia quello di preservare la possibilità per l'atleta di fare attività sportiva all'interno delle competizioni federali quando una società non partecipi più ad un campionato.

Il fatto che tale possibilità venga meno per accadimenti non solo intervenuti nell'ultimo anno, ma precedenti, nulla cambia in termini di principio.

Anzi, condividendo i dettami stabiliti dall'art. 9 dello Statuto Fipav in cui si ricorda come gli associati: *"... devono esercitare la loro attività con lealtà sportiva, osservando il presente Statuto e i regolamenti federali, nonché i principi e le consuetudini sportive, salvaguardando la funzione*



c/o Comitato Regionale FIPAV Veneto
Casella Postale Aperta 2242172
Ufficio Postale PD 22 – 35135 Padova
Tel. 049.8658381 – Fax 049.8658380

Comunicato n. 13 del 10/12/2019

popolare, educativa, sociale e culturale dello sport” si ritiene di stigmatizzare il comportamento della società nel momento in cui ha provveduto a tesserare un’atleta, inquadrabile nelle specialità paralimpiche, senza però contestualmente attivarsi per consentirle la possibilità di svolgere una corretta attività sportiva, salvaguardando quella *funzione educativa, sociale e culturale* che va ulteriormente considerata per il settore del sitting.

P.Q.M.

Si accoglie il ricorso e, per l’effetto, si dichiara lo scioglimento del vincolo sportivo.

Viene disposta altresì la restituzione della tassa versata dalla ricorrente e incamerata quella della resistente.

Affissione all’Albo il 10/12/2019

f.to la Segretaria
Linda Fulciniti

f.to il Presidente
Pietro Bianzale